



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **REGOLAMENTO 30 marzo 2016 n.5**

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 95 bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, in particolare il comma 5;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 29 marzo 2016;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

## **REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME DI DANARO PRESENTI SUI RAPPORTI E SUI LIBRETTI DI DEPOSITO AL RISPARMIO AL PORTATORE DI CUI ALL'ARTICOLO 95 BIS DELLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.92 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

### **TITOLO I**

#### **CRITERI, MODALITÀ E TEMPI DI TRASFERIMENTO DELLE SOMME DI DANARO AL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI PRESSO LA BANCA CENTRALE**

##### **Art. 1**

*(Criteri, modalità e tempi di trasferimento delle somme di danaro rivenienti dall'estinzione ex lege dei libretti di deposito al risparmio al portatore)*

1. Le somme di danaro presenti sui libretti al risparmio al portatore alla data della loro estinzione *ex lege* dovranno essere trasferite alla Banca Centrale, in unica soluzione, entro e non oltre il 30 giugno 2016, sull'apposito conto dedicato, intestato all'Ecc.ma Camera, che verrà preventivamente comunicato dalla Banca Centrale. Il trasferimento delle somme di danaro deve essere comunque accompagnato da un inventario analitico dei libretti di deposito al risparmio al portatore estinti.

2. Banca Centrale provvederà, non appena il conto dedicato di cui al precedente comma 1 avrà raggiunto un saldo sufficiente, a prelevare dal predetto conto la somma di euro 5 milioni per trasferirla, ai sensi dell'articolo 56 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189, su altro conto, aperto presso la medesima Banca Centrale a nome del Fondo di Garanzia dei Depositanti.

3. E' temporaneamente sospeso l'obbligo di trasferimento delle somme di danaro di cui al comma 1, nel caso in cui le medesime somme di danaro siano oggetto di sequestro, o altro provvedimento di natura cautelare, da parte dell'Autorità Giudiziaria sammarinese.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'obbligo di trasferimento delle somme di danaro al conto dell'Ecc.ma Camera presso la Banca Centrale decorrerà dal momento in cui l'Autorità Giudiziaria notificherà alla banca un provvedimento nel quale si attesta che le esigenze cautelari sono venute meno, e indipendentemente dalla circostanza che le predette somme di danaro siano state oggetto di un provvedimento di natura cautelare prima della entrata in vigore della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e che il cliente non abbia successivamente adempiuto gli obblighi di adeguata verifica per mancanza di occasione utile.

5. Al venire meno delle esigenze cautelari di cui al precedente comma 4, le banche dovranno trasferire le somme di danaro all'Ecc.ma Camera, presso Banca Centrale, entro 20 giorni decorrenti dal momento in cui ne hanno ricevuto notifica, fatta comunque salva la diversa destinazione delle somme di danaro disposta da parte dell'Autorità Giudiziaria; in tale caso le banche dovranno ottemperare alla disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 2**

*(Criteri, modalità e tempi di trasferimento delle somme di danaro rivenienti dall'estinzione ex lege dei rapporti bancari diversi dai libretti al risparmio al portatore)*

1. Le somme di danaro presenti sui rapporti bancari diversi dai libretti al risparmio al portatore alla data della loro estinzione *ex lege* dovranno essere trasferite alla Banca Centrale, in unica soluzione, entro e non oltre il 30 giugno 2016, sul medesimo conto dedicato, intestato all'Ecc.ma Camera di cui al comma 1 del precedente articolo 1. Il trasferimento delle somme di danaro deve essere comunque accompagnato da un inventario analitico dei rapporti estinti, distinto per tipologia di rapporto. Anche al caso di specie si applicano le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento.

2. I saldi presenti in rapporti espressi in divisa estera dovranno essere convertiti in euro al cambio del giorno del trasferimento dei medesimi alla Banca Centrale.

3. Anche ai rapporti bancari di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 1.

4. Rientrano nei rapporti bancari di cui al presente articolo anche quelli intestati a società fiduciarie o ad altri soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 qualora ricorra la circostanza di cui al primo comma dell'articolo 95 bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

## **TITOLO II CASI PARTICOLARI**

### **Art. 3**

*(Strumenti finanziari)*

1. Gli eventuali strumenti finanziari, fisici o dematerializzati, presenti in dossier collegati a rapporti di conto corrente estinti *ex lege* perché privi di adeguata verifica della clientela, possono essere restituiti agli intestatari dei rapporti previo assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

### **Art. 4**

*(Cassette di Sicurezza)*

1. Ricadono nel disposto di cui all'articolo 95 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche :

a) I rapporti di noleggio/locazione di cassette di sicurezza che non regolavano il pagamento dei canoni periodici su un conto corrente e per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di adeguata verifica della clientela;

b) I rapporti di noleggio/locazione di cassette di sicurezza che regolavano il pagamento dei canoni periodici su un conto corrente per il quale non è stato adempiuto l'obbligo di adeguata verifica della clientela.

2. Nei casi previsti al precedente comma 1, le cassette di sicurezza dovranno essere aperte forzatamente, entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente regolamento, alla presenza di un incaricato del soggetto designato e di un Notaio sammarinese che dovrà redigere un verbale descrittivo e dettagliato di quanto contenuto all'interno. La presenza dell'incaricato del soggetto designato e del Notaio è richiesta anche nel caso in cui, entro il medesimo termine di 60 giorni, sia accertata la disponibilità del cliente ad essere presente all'apertura volontaria della cassetta di sicurezza con la messa a disposizione, da parte del cliente, della chiave in proprio possesso.

3. In presenza di eventuali somme di danaro, queste ultime dovranno essere trasferite al conto dedicato dell'Ecc.ma Camera, presso la Banca Centrale, in unica soluzione, entro 10 giorni dalla data di apertura dell'ultima cassetta, mentre il restante contenuto sarà tenuto a disposizione per la restituzione agli intestatari dei rapporti di noleggio/locazione che hanno ad oggetto le cassette di sicurezza. La restituzione del restante contenuto agli intestatari avverrà previo pagamento, da parte dei medesimi intestatari, dei canoni di noleggio/locazione e oneri accessori eventualmente non corrisposti in precedenza, nonché previo pagamento dei costi sostenuti e documentati per l'apertura forzata della cassetta e dei diritti di custodia degli oggetti diversi dal denaro maturati dopo l'apertura forzata.

4. Per le eventuali somme di denaro in valuta estera, si applicano i principi e le procedure previste all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento. Con riferimento alle eventuali somme di denaro, si applicano inoltre i principi stabiliti al successivo articolo 5 del presente regolamento, ove sussistano i presupposti.

5. Qualora la cassetta forzatamente aperta contenga plichi contenenti sostanze sospette, ovvero qualsiasi altro oggetto che possa potenzialmente apparire pericoloso, il Notaio e l'incaricato del soggetto designato avvisano immediatamente le Forze dell'Ordine.

6. Qualora, all'interno della cassetta di sicurezza, siano presenti beni o valori che, *prima facie*, appaiano di pregio (quali opere d'arte, preziosi, strumenti finanziari ecc.) che risultino incoerenti con le informazioni sull'intestatario pubblicamente reperibili, o eventualmente già note al soggetto designato, queste ultime sono tenute a valutare l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia di Informazione Finanziaria ai sensi dell'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche.

## **Art. 5** *(Rapporti cointestati)*

1. Nei soli casi di rapporti bancari cointestati, espressi in qualunque valuta, rispetto ai quali non tutti i cointestatari abbiano adempiuto gli obblighi di adeguata verifica nei termini stabiliti, si dispone che solo a coloro che abbiano correttamente adempiuto ai predetti obblighi di adeguata verifica debba essere restituita la propria parte del saldo, operando la presunzione di eguale titolarità di quote tra tutti i cointestatari sul saldo di un rapporto bancario.

2. La parte residua dei saldi, pro quota, riferibili ai cointestatari in base alla presunzione legale di cui al comma precedente, che non hanno adempiuto gli obblighi di adeguata verifica, dovrà essere invece trasferita all'Ecc.ma Camera sul conto dedicato presso la Banca Centrale, nei termini stabiliti al precedente articolo 2.

3. I principi stabiliti ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche ai rapporti di conto corrente, espressi in qualunque valuta, accessi dalle società fiduciarie a nome proprio ma per conto di mandanti plurimi.

4. I principi stabiliti ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche ai rapporti di noleggio di cassette di sicurezza di cui al precedente articolo 4.

**Art. 6**

*(Vincoli su rapporti bancari a garanzia di affidamenti)*

1. E' temporaneamente sospeso l'obbligo di trasferimento delle somme di denaro di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento nel caso in cui dette somme di denaro siano presenti su rapporti regolarmente costituiti a garanzia a favore delle banche o società finanziarie, seppure estinti *ex lege* perché privi di adeguata verifica della clientela, indipendentemente dalla data in cui sia stata costituita la garanzia.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il trasferimento delle somme alla Banca Centrale dovrà perfezionarsi al verificarsi delle seguenti ipotesi :

- il debitore principale provvede ad estinguere integralmente il debito garantito; in tale ipotesi la banca o la società finanziaria trasferirà, entro 20 giorni, l'intero ammontare delle somme poste a garanzia;
- la banca o la società finanziaria provvede all'estinzione del debito garantito mediante compensazione con l'importo costituito in garanzia; in tali casi la banca o la società finanziaria trasferirà, entro il termine di 20 giorni, l'eventuale eccedenza e manterrà evidenza documentale delle proprie ragioni di credito e dei motivi per cui è stata operata la compensazione.

**Art. 7**

*(Conservazione dei documenti)*

1. Fatte salve le specifiche disposizioni in materia di conservazione dei documenti previste negli articoli precedenti, si dispone che i soggetti designati conservino e tengano a disposizione delle Autorità competenti tutta la documentazione di supporto (posizioni di conto, corrispondenza intercorsa con i clienti, documentazione riguardante l'apertura delle cassette di sicurezza, operazioni di conversione di divisa estera ecc.), per almeno cinque anni decorrenti dalla data di emanazione del presente regolamento.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 marzo 2016/1715 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Lorella Stefanelli – Nicola Renzi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*

